

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 dicembre 2007 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente e legale rappresentante Reggina Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 6 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DELLA SOCIETA' REGGINA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 10 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (nota n. 681/238pf06-07/SP/ma dell' 8.10.2007).

Con provvedimento del 8.10.2007, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Pasquale Foti, Presidente della Soc. Reggina, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, per avere – in occasione della gara Reggina-Sampdoria del 17.12.2006 - rivolto all'arbitro Rosetti una frase ingiuriosa specificamente richiamata nell'atto di deferimento ed evidenziata nel corso della trasmissione televisiva “La Domenica Sportiva”, andata in onda sulla seconda rete RAI in pari data.

Con il medesimo provvedimento, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Reggina a titolo di responsabilità oggettiva in relazione a quanto ascritto al Foti, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 10, comma 4 del C.G.S. vigente al momento dei fatti.

In data 14.12.2007 i deferiti hanno presentato una memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 31, lett. a3) del C.G.S. allora vigente (oggi art. 35, comma 1.3), atteso che la segnalazione della Procura Federale sarebbe avvenuta oltre il termine previsto dalla norma indicata. Sempre in via preliminare, i deferiti eccepiscono l'inutilizzabilità della “prova televisiva”, costituita da immagini per le quali non vi sarebbe stato il consenso previsto dal d.lgs. 196/2003 e trattandosi, in ogni caso, di immagini parziali che non conferiscono certezza allo svolgimento degli eventi.

Nel merito, gli incolpati contestano la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di deferimento, disconoscendo che la frase incriminata sia stata effettivamente riferita all'arbitro dal Foti (che si sarebbe invece rivolto ad un tifoso della propria squadra nel tentativo di sedarne l'animosità) e producendo, a riscontro, copia del C.U. n. 159/2006 del Giudice Sportivo.

Da ultimo, entrambi i deferiti contestano la sanzionabilità della condotta del Foti, in quanto all'epoca dei fatti colpito da inibizione. Tale situazione giuridica precluderebbe l'applicazione delle norme richiamate nel deferimento, specie con riguardo alla Soc. Reggina, non rappresentata – al momento del fatto - dal signor Foti.

In conclusione, gli incolpati chiedono – previa declaratoria di inutilizzabilità della “prova televisiva” acquisita – che sia dichiarata l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione disciplinare. Nel merito, chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati per non aver

commesso il fatto.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni 10 e dell'ammenda di € 10.000,00 a carico del Foti, nonché dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Reggina.

E' comparso altresì l'avv. Panuccio in rappresentanza dei deferiti chiedendo il proscioglimento.

La Commissione, letti gli atti e sentite le parti,

OSSERVA

Vanno anzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate dai deferiti nella memoria difensiva in atti (cfr. par. 1-3).

Deducono in primo luogo gli incolpati che l'azione disciplinare di cui all'odierno deferimento non poteva essere iniziata e comunque non possa essere proseguita in ragione della violazione del termine previsto dall'art. 31, lett. a3) del C.S.G. vigente al momento dei fatti. Ad avviso dei deferiti, poiché il fatto contestato sarebbe "*avvenuto in occasione dello svolgimento di una gara*" e costituirebbe per la Procura procedente "*un fatto violento ed aggressivo*", troverebbe applicazione la norma indicata che prevede, quale condizione di procedibilità, la segnalazione della Procura Federale entro le ore 12 del giorno successivo allo svolgimento della gara (cfr. memoria par. 1).

Rileva la Commissione che la disposizione invocata dai deferiti non trova applicazione nel caso di specie. La norma, invero, regola quelle situazioni, infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, in cui fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, nel senso specificato dalla stessa disposizione, non siano stati visti dall'Arbitro che – conseguentemente – non ha potuto assumere decisioni in merito. Il termine ivi previsto è invero relativo alla segnalazione della Procura Federale al Giudice Sportivo per l'assunzione di eventuali provvedimenti.

Tutt'altra la situazione descritta dalla norma richiamata nell'atto di deferimento che tanto nella sua formulazione originaria (art. 10, comma 6) quanto in quella attuale (art. 12, comma 7) ha riguardo non a condotte violente connesse alla gara, ma a condotte contrarie al dovere di prevenzione di fatti violenti e, in particolare, alle dichiarazioni comunque rese da dirigenti, soci e tesserati ai mass-media e/o ai comportamenti pubblicamente tenuti, idonei a costituire incitamento alla violenza o a costituirne apologia.

Tale fattispecie non ricade all'evidenza nell'alveo di applicabilità della limitazione temporale di cui all'art. 31, lett. a3) citato. Senza contare che il Procuratore Federale contesta al signor Foti anche la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 del C.G.S. per cui non v'è certamente questione di termini ai fini della procedibilità. Ne deriva che l'eccezione difensiva non può trovare accoglimento.

Analoghe considerazioni valgono ad escludere la fondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità della "*prova televisiva*" (cfr. memoria par. 2 e 3).

Ad avviso dei deferiti, le immagini acquisite, costituenti -si afferma- "*prova televisiva*", non potrebbero essere utilizzate difettando il necessario consenso ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e trattandosi di immagini "*non reali*", estrapolate da una trasmissione televisiva e inidonee a garantire una ricostruzione del fatto contestato. Quest'ultimo, per gli incolpati, sarebbe unicamente tratto dall'interpretazione del labiale del signor Foti, mentre l'art. 31 del C.G.S. non indicherebbe tra i mezzi di prova "*la ripresa televisiva o la lettura dei labiali*".

Rileva la Commissione che l'eccezione proposta risulta infondata sotto entrambi i profili. Da un lato, infatti, occorre ribadire che l'odierno deferimento ha ad oggetto non già infrazioni connesse allo svolgimento della gara (per cui varrebbero le limitazioni all'utilizzo

di immagini televisive di cui all'art. 31 allora vigente), ma comportamenti – in ipotesi – contrari ai doveri di lealtà, correttezza e probità e ai doveri di prevenzione di fatti violenti, posti in essere questi ultimi attraverso dichiarazioni o condotte comunque idonee ad alimentare la violenza per cui non valgono le preclusioni probatorie invocate.

Da quanto sopra risulta evidente l'infondatezza dell'assunto difensivo volto a limitare il novero delle prove utilizzabili, nella materia in discorso, dalla Commissione. Né è rilevante il richiamo del testo unico in materia di privacy atteso che si tratta, nel caso di specie, di riprese relative ad una manifestazione pubblica, nel pieno esercizio del diritto di cronaca giornalistica che non richiede – come noto - la prestazione di alcun consenso da parte dell'interessato, anch'esso "uomo pubblico".

L'ulteriore eccezione dei deferiti è connessa allo *status* del Foti all'epoca dei fatti. Alla data del 17.12.2006, il Presidente della Soc. Reggina risultava colpito da inibizione con provvedimento in fase di esecuzione, sicché gli effetti del tesseramento sarebbero stati sospesi o inefficaci al momento del fatto.

Anche tale deduzione proposta dagli incolpati è priva di fondamento. Se infatti è pacifico che il signor Foti fosse inibito al momento del fatto contestatogli nell'atto di deferimento, è altrettanto pacifico che tale sanzione, secondo il C.G.S. allora vigente come nell'attuale, comporta la preclusione temporanea allo svolgimento delle attività ivi specificamente indicate, non già la decadenza dallo *status* di tesserato. Con la conseguenza che il soggetto inibito ma non precluso resta comunque soggetto dell'ordinamento sportivo e sottoposto ai relativi doveri. Come già chiarito dalla giurisprudenza sportiva, inoltre, la sanzione dell'inibizione non rompe il rapporto di immedesimazione organica tra Presidente-inibito e Società di appartenenza, sicché eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal primo nel periodo di inibizione non escludono la responsabilità della società.

Dall'esame degli atti e dei documenti acquisiti risulta evidente che il Foti abbia effettivamente pronunciato la frase oggetto del deferimento.

La visione delle immagini consente invero di ritenere raggiunta la prova del contenuto dell'affermazione proferita e della direzione della stessa nei riguardi dell'arbitro.

La tesi difensiva, volta a sostenere che il Presidente della Soc. Reggina si fosse in realtà rivolto con l'apprezzamento incriminato ad un tifoso della propria squadra, si appalesa infondata avuto riguardo al fatto che il nome del direttore di gara precede immediatamente, nella frase *de qua*, l'espressione irrifuggibile. Del resto, lo stesso Foti in sede di dichiarazioni all'Ufficio Indagini non ha negato l'esternazione in sé, limitandosi a lamentare la parzialità del filmato andato in onda.

Anche l'atteggiamento emergente dalle immagini allegate dalla Procura Federale riscontra la ricostruzione operata nell'atto di deferimento, mentre risulta irrilevante, perché *de relato*, la testimonianza dell'allenatore Mazzarri.

Ciò posto è indubitabile, ad avviso della Commissione, che il contenuto dell'affermazione proferita costituisca offesa alla reputazione personale e professionale dell'arbitro. Rivolgere frasi volgarmente ingiuriose nei riguardi del direttore di gara va ben al di là, infatti, delle esternazioni legittimamente consentite dal corretto esercizio del diritto di critica.

Altrettanto indubitabile è che il comportamento tenuto dal deferito sia contrario ai doveri di lealtà, probità e correttezza che fondano l'ordinamento sportivo, anche in considerazione della qualifica soggettiva dal medesimo rivestita al momento del fatto, commesso per di più in costanza di esecuzione di una precedente sanzione dell'Organo disciplinare.

Rileva tuttavia la Commissione che i fatti contestati non possano ritenersi sussumibili nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 6 C.G.S., così come richiamata nell'atto di deferimento. Se è vero, infatti, che le espressioni incriminate non possono in alcun modo giustificarsi per un appartenente all'ordinamento sportivo e che le stesse sono state

profferite pubblicamente, pare difettare nel caso di specie il requisito della idoneità del gesto a costituire incitamento alla violenza, neppure in senso potenziale, ovvero apologia di comportamenti violenti.

Nondimeno la condotta posta in essere dal deferito resta, come detto, rilevante quale violazione dell'art. 1 del C.G.S. di cui concreta tutti gli elementi costitutivi.

Limitatamente a tale violazione va dunque affermata la responsabilità del Foti alla quale consegue, per le ragioni già dette, quella della Soc. Reggina.

Avuto riguardo alla gravità del fatto contestato e allo *status* di inibito dell'incolpato Foti al momento della sua commissione, si ritengono eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Pasquale Foti l'inibizione fino al 15.1.2008 e l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) e la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinque mila/00) alla Società Reggina Calcio S.p.A.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (amministratore delegato e rappresentante legale Cagliari Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 925/372pf07-08/SP/ma del 26.10.2007).

Il procedimento

Con provvedimento del 26 ottobre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Presidente e Amministratore Delegato e legale rappresentante della Soc. Cagliari Calcio S.p.A. per violazione dell'art.5 comma 1 CGS per avere espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale.

La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Cagliari per violazione degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 C.G.S per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati non hanno fatto pervenire memoria difensiva

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di 15 giorni e dell'ammenda di € 2.500,00 sia per Cellino che per la Società Cagliari Calcio SpA.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Cellino rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Cagliari Catania, non smentite nel loro contenuto, siano censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che per giurisprudenza costante della stessa il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di "parte".

Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono

consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.

E' vero che la giurisprudenza sportiva in più occasioni ha ribadito che il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni "vivaci, colorite e polemiche", ma ciò non toglie che lo stesso non possa essere manifestato mediante denigrazioni ingiustificate e gratuite.

Come hanno già avuto modo di osservare in passato gli organi di giustizia sportiva in tali frangenti non viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero (che è incontestabile in quanto espressamente riconosciuta ex art.21 Cost.), quanto piuttosto quello delle modalità del suo esercizio che di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica.

Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate da Cellino, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale.

Le affermazioni dell'incolpato "[...] con questa sentenza il giudice si rende complice del gesto di un disonesto e, anziché punire il colpevole penalizza i tifosi e le persone perbene che fanno tanti sacrifici per seguire la propria squadra. La sanzione, anziché prevenire la violenza, danneggia chi organizza uno spettacolo positivo cercando di adempiere alle leggi" non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica.

In particolare le stesse si risolvono in una forma di oggettiva denigrazione dell'operato del Giudice Sportivo.

Altresì non può considerarsi un'esimente neppure il fatto che l'incolpato con le espressioni usate abbia voluto sottolineare una condizione di vittimismo particolarmente sentita nell'opinione pubblica cagliaritana, volendo quindi lanciare un "grido di allarme" su certe incongruenze sanzionatorie previste dalla disciplina sportiva.

In merito si osserva che i problemi per quanto ritenuti rilevanti devono, comunque, essere trattati sempre in termini non diffamatori nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa ed i media radio-televisivi

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Cellino e, conseguentemente, quella della Soc. Cagliari in relazione ai fatti contestati.

Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso, risultano quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Massimo Cellino l'inibizione fino al 31.1.2008 e l'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) e la sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) alla Società Cagliari Calcio SpA.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SEMIOLI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato AC Chievo Verona Srl attualmente tesserato ACF Fiorentina SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 e 3 CGS (TRASFUSI NELL'ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D DEL VIGENTE CGS) E DELLA SOCIETA' CHIEVO VERONA CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (TRASFUSI ART. 4 E 5 DEL VIGENTE CGS (nota n. 978/411pf07-08/SP/ma del 30.10.2007).

- La Procura Federale ha deferito Semioli Franco, all'epoca calciatore tesserato per la soc. A.C. Chievo per violazione degli artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 CGS, trasfusi nell'art. 5 commi 1, 5 e 6 lettera D del vigente C.G.S. in relazione alle dichiarazioni rese in data 27/5/07 al termine della gara Catania-Chievo. Ha altresì deferito la soc. A.C. Chievo Verona Calcio s.r.l. per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta addebitata al Suo tesserato.

- Al termine della partita Catania-Chievo il calciatore Semioli nel corso di un'intervista ha affermato *"Sapevamo come sarebbe finita altrove era tutto già scritto"* facendo evidentissimo riferimento alle altre gare effettuate nel medesimo giorno i cui risultati avevano determinato la retrocessione del Chievo. Interrogato dall'Ufficio indagini il Semioli ha confermato le sue dichiarazioni precisando che esse, frutto della delusione per la retrocessione, erano motivate da non meglio precisati voci sull'esito scontato delle altre partite rilevanti per la permanenza in serie A e delle quote sulle scommesse sportive. Il Semioli precisava anche di non aver voluto ipotizzare veri e propri illeciti sportivi dei quali non aveva prova.

- I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive chiedendo il proscioglimento.

- All'udienza odierna il difensore dell' A.C. Chievo si è riportato alla memoria difensiva insistendo per il proscioglimento mentre il rappresentante della Procura ha chiesto la condanna del Semioli a due giornate di squalifica e € 5.000,00 di ammenda e la condanna dell'A.C. Chievo ad € 5.000,00 di ammenda.

- L'effetto diffamatorio di dichiarazioni oggettivamente offensive, non viene escluso dalla forma allusiva o dubitativa utilizzata dall'autore che anzi dimostra come le allusioni del Semioli fossero del tutto sprovvedute di prova. La delusione per la retrocessione costituisce il movente delle dichiarazioni rese dal deferito ma non ne esclude la illiceità. E' evidente infatti la capacità lesiva delle parole utilizzate dal Semioli nei confronti delle altre società e degli altri tesserati coinvolti nella lotta per la retrocessione nel campionato 2006-2007. Non appaiono fondate le eccezioni del Semioli secondo le quali non sarebbero identificabili i destinatari delle affermazioni del deferito e, comunque, esse non sarebbero offensive. E' chiarissimo infatti il riferimento alle altre squadre impegnate in partite rilevanti per la salvezza e, in ogni caso, le dichiarazioni del Semioli sono lesive dell'intera istituzione federale. Né tantomeno appare apprezzabile la tesi secondo la quale le dichiarazioni del deferito sarebbero il frutto di una valutazione probabilistica sulla base dell'*id quod plerumque accidit*. Tra l'altro le giustificazioni rese dal Semioli all'Ufficio Indagini sono smentite dalla circostanza obiettiva che nell'occasione di cui si discute, le partite oggetto delle dichiarazioni del Semioli non furono quotate per le scommesse sportive. Semioli, pertanto, è responsabile delle violazioni disciplinari contestate e da ciò deriva la responsabilità oggettiva dell'A.C. Chievo.

- Sanzione congrua per entrambi i deferiti, alla luce dei criteri previsti dall'art. 4 CGS all'epoca dei fatti vigente, appare quella dell' ammenda di € 5.000,00.

P.Q.M.

dichiara i deferiti responsabili delle violazioni contestate ed infligge a Franco Semioli l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) e alla Società A.C. Chievo Verona Srl la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

RECLAMO DELLA SOCIETA' GS BUTESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA BUTESE-CEVOLESE DEL 20.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 23 del 22.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria).

La Commissione disciplinare territoriale Toscana, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23 del 22 novembre 2007, accoglieva il ricorso della A.S.D. Cevolese avverso la regolarità della gara Butese – Cevolese del 20 ottobre 2007 del campionato di terza categoria provinciale di Pisa ed infliggeva alla società Butese la punizione sportiva della perdita della gara per posizione irregolare del calciatore Pieracci Simone, squalificava quest'ultimo per una ulteriore giornata, inibiva il dirigente accompagnatore della stessa sino al 22 dicembre 2007, irrogava alla società l'ammenda di € 150,00.

Avverso tale decisione reclama la società Butese Calcio per la declaratoria di inesistenza e/o nullità della decisione medesima e per la conseguente conferma del risultato acquisito sul campo, deducendo che la società Cevolese non avrebbe proposto il ricorso nei termini e non le avrebbe inviato copia dello stesso.

Precisa la reclamante con note aggiuntive al reclamo che la copia del ricorso sarebbe stata dalla Cevolese inviata a indirizzo errato (G.S. Butese – Via Casteltonini n. 2 56032 Calci Pi, anziché G.S. Butese Via Roma 56032 Buti Pi) e di aver avuto la raccomandata a.r. contenente il ricorso da persona amica del tutto estranea alla società.

Controdeduce la società Cevolese, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione sull'assunto che l'indirizzo per corrispondenza della società Butese lo aveva estratto dal sito Internet del Comitato Regionale Toscana e che la destinataria del ricorso aveva in ogni caso ricevuto la raccomandata, come era provato dall'avviso di ricevimento, controfirmato e datato 5 novembre 2007, che depositava.

Il reclamo è infondato.

La gara in oggetto è stata disputata il 20 ottobre 2007 ed il ricorso della società Cevolese risulta proposto con raccomandata del 26 ottobre 2007. A ciò consegue che il termine di proposizione di cui all'art. 46 1. C.G.S. è stato rispettato.

La società Cevolese ha inviato la copia del ricorso ad un indirizzo errato della società Butese: risulta infatti dalla domanda d'iscrizione per la corrente stagione che l'indirizzo per corrispondenza è Via Roma snc Buti cap. 56032 ed è a questo indirizzo che il ricorso doveva essere inviato.

La società Butese, tuttavia, per sua stessa ammissione e per l'avviso di ricevimento della raccomandata depositato dalla società Cevolese, è venuta in piena cognizione del ricorso, per di più in tempo utile (5 novembre 2007) per poter contraddire.

Essa ha pertanto sanato il vizio nella quale la società Cevolese era indubbiamente incorsa.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD PRO MENDE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MICHELE BURRASCANO FINO AL 31.10.2012 (delibera C.D. Territoriale Sicilia C.U. n. 28 del 28.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).

visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società ASD Pro Mende Calcio ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Sicilia che ha accolto il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Michele Burrascano fino al 30.11.2008;

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi

dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 20 dicembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete